



PROCURA GENERALE

della Corte di cassazione

Ric. rg.9335/2017

Adunanza 11 novembre 2021
Prima Sezione

IL PUBBLICO MINISTERO

Visto il ricorso rg.n.9335/17;
letti gli atti;

osserva:

rappresenta il ricorrente, ed è pacifico in atti, che i coniugi **OMISSIS** e **OMISSIS** si sono separati con decreto di omologa del 16.2.2012, quando **OMISSIS** e **OMISSIS**, avevano rispettivamente quattro e due anni e che la madre, pur genitrice collocataria, ha lasciato la casa familiare per trasferirsi altrove con i figli; che nel 2014 **OMISSIS** incardinava procedimento ex 710 cpc di fronte al Tribunale di Vicenza per la modifica delle condizioni di separazione, avendo già ottenuto consensualmente nel maggio 2013 un ampliamento delle visite; che con decreto n.5026/2015 il tribunale decideva che i tempi di permanenza dei bambini con ciascun genitore fossero regolati secondo l'accordo intervenuto tra i genitori nel maggio 2013 e che, tuttavia, lo stesso **OMISSIS** proponeva reclamo avverso il decreto n.5026/2015, alla Corte di Appello di Venezia.

La Corte territoriale con il decreto che in questa sede s'impugna, parzialmente accoglieva il reclamo con riferimento all'esercizio del diritto di visita, evidenziando, invece, rispetto al richiesto cambio di collocamento dei figli, che: *“non vi sono ragioni per disporre il cambio di residenza dalla casa della madre a quella del padre: il reclamante non ha neppure allegato l'esistenza di situazioni concrete tali da far ritenere che la residenza presso la madre costituisca fonte di pregiudizio per la prole; la CTU ha ribadito da ultimo nella relazione integrativa, che **OMISSIS** non appare il genitore più adatto sotto questo profilo, ritenendo –la madre quella più in grado di dare accesso e rispetto all'altra figura genitoriale, più di quanto non sia **OMISSIS** -, il quale dovrebbe –fare un percorso anche personale per essere più*

sensibile verso le esigenze dei figli e per passare loro il rispetto nei confronti della loro madre-“.

Rispetto a questa statuizione **OMISSIS** propone ricorso in cassazione articolato in quattro motivi.

Il ricorso è tuttavia manifestamente inammissibile, in primo luogo, per palese difetto di autosufficienza. Il ricorrente rimanda infatti reiteratamente ad atti processuali dei precedenti giudizi di merito senza allegarli o trascriverli, neppure allega la CTU o la relazione integrativa del nuovo Consulente d'Ufficio, né indica al giudice di legittimità la loro esatta collocazione nei fascicoli di merito, pur criticandole e fondando sui relativi accertamenti e asserite omissioni la prospettata sua maggior idoneità ad occuparsi dei figli. Il ricorso è comunque inammissibile, perché in questa sede il ricorrente tende a colmare il difetto di allegazione, rilevato dalla corte territoriale relativamente alla residenza materna come fonte di pregiudizio, introducendo molteplici circostanze di fatto utili alla ricostruzione della vicenda familiare secondo la sua personale prospettazione, che non sono però scrutinabili in questa sede, non trattandosi di terzo grado di merito.

Risulta anche pacificamente in atti che **OMISSIS** ha avuto un atteggiamento costantemente conciliante con il marito, iniziando dal lasciare la casa familiare, pur essendo genitore collocatario di due bambini in tenerissima età, che la giurisprudenza costante ritiene meritevoli di crescere nel loro consueto habitat domestico unitamente al genitore più adeguato alla loro cura. Ben potendo quindi adire il giudice per l'assegnazione a sé della casa familiare, ha consentito al marito di continuare a viverci. A fronte della disponibilità manifestata, egli vorrebbe strumentalizzare l'argomento della logistica più favorevole per ottenere il collocamento dei figli iussu iudicis. Ancora, **OMISSIS**, a conferma di questa lodevole tutela del diritto dei figli di accesso al padre (cfr. pag.2 del decreto impugnato), nel maggio 2013, ha concordato con il marito un ampliamento delle visite, ancorché l'accordo di separazione risalisse solo a un anno prima. Ciò nonostante, **OMISSIS**, nel 2014 ha iniziato il procedimento per la revisione delle condizioni di separazione. Nel 2015 ha proposto reclamo avverso la decisione del tribunale, nel 2017 ha adito la Corte di Cassazione. Dal momento della separazione, **OMISSIS**, nonostante i comportamenti concilianti verso il marito e tutelanti il suo diritto di accesso ai figli, è stata costretta, senza soluzione di continuità, a difendersi dal processo, a vivere costantemente “sub iudice”, destabilizzata nella fondamentale progettualità con i figli, violata nel suo diritto alla vita privata e familiare con loro.

Risulta evidente, quindi, che **OMISSIS**, abusando del processo, ha trasferito nel contesto giudiziario il suo terreno di scontro personale con la moglie. Autorevole dottrina ha definito tale abuso del processo come “stalking giudiziario”, per l'atteggiamento persecutorio di una parte, che carica di una indebita pressione emotiva ed economica l'altra, trascinandola sistematicamente in giudizio e costringendola in uno stato d'ansia costante per gli esiti della vicenda giudiziaria, spesso riducendola in povertà per i costi connessi. Fattispecie questa che potrebbe, tra l'altro, integrare i presupposti dell'illecito endofamiliare per violazione dei doveri di lealtà e buona fede verso il coniuge e verso i figli.

Considerata, quindi, la manifesta inammissibilità e infondatezza del ricorso e l'uso distorto del processo (cfr.Cass.3830/21; Cass.22208/21, quest'ultima ha tra l'altro ribadito che *“ai fini della condanna ex art.96, terzo comma, cpc può costituire abuso del diritto all'impugnazione la proposizione di un ricorso in cassazione basato su motivi completamente privi di autosufficienza oppure contenenti una mera complessiva richiesta di rivalutazione nel merito della controversia”* cfr.pag.7), si chiede che la Corte condanni **OMISSIS** per lite temeraria ex art.96, co3, cpc, in funzione dissuasiva da comportamenti vessatori e contrari alla funzionalità del servizio giustizia.

Alla luce delle osservazioni svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile o, comunque, respinto.

Visto l'art.375 cpc

P.Q.M.

chiede alla Corte di Cassazione dichiarare l'inammissibilità o respingersi il ricorso e condannare, ex art.96, 3co, cpc, **OMISSIS** al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore di **OMISSIS**.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Roma, 11 ottobre 2021

Francesca Ceroni, sost